

REGIONE SICILIANA
COMUNE DI RAGUSA

PROGETTO AGGIORNATO AL 16.06.2009 PER
UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 83.009,75

Tav.

E

(art. 7/c Legge regionale 61/81)

LAVORI DI RESTAURO DELLA CONA GAGINIANA
NEL DUOMO DI SAN GIORGIO IN RAGUSA IBLA

PROGETTO ESECUTIVO CITTÀ DI RAGUSA

(art. 7 bis Legge Regionale 61/81) Si esprime con il presente progetto per l'importo complessivo di € 83.009,75


Progetto validato con verbale in data 24 FEB. 2009
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Baglieri geom. Giuseppe

G. Baglieri

2^a CITTÀ DI RAGUSA
(art. 7 bis Legge Regionale 61/81)
Si esprime con il presente progetto per l'importo complessivo di € 83.009,75
Progetto validato con verbale in data 16 GIU. 2009
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Baglieri geom. Giuseppe



CONCLUSIONE LAVORI DI RESTAURO SPECIALISTICO

Oggetto:

FOGLIO PATTI E CONDIZIONI

Scala

data


29.10.2008

emiss.

1

Progettista e Direttore dei Lavori

DOTT. ADRIANA VINDIGNI - ARCHITETTO



Visti

COMUNE DI RAGUSA

Commissario delegato per la gestione e il recupero
del Centro Storico (art. 10 della Legge Regionale 61/81)

SEDUTA 874 del 27 NOV 2008

SI ESPRIME VOTANDO FAVOREVOLE

LA SEGRETARIA

F.to E. CAPPELLO

IL PRESIDENTE

F.to G. G. SENTINI

DOTT. ADRIANA VINDIGNI - ARCHITETTO - SPECIALISTA RESTAURO MATERIALI LAPIDEI
Via E. Criscione Lupis, 37 P.I. 00632250882 - 97100 Ragusa tel. 0932/981876
Palata Commendatore, 13 - Ragusa Ibla

Capitolo I

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO DESIGNAZIONE DELLE OPERE – DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art.1

OGGETTO DELLE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

Le prestazioni specialistiche hanno per oggetto il restauro artistico e conservativo della Cona Gaginiana nel Duomo di San Giorgio in Ragusa Ibla.

Le indicazioni del presente Foglio Patti e Condizioni ne forniscono la conoscenza qualitativa e le caratteristiche di esecuzione.

Art.2

AMMONTARE DELL'APPALTO.

2.1. IMPORTO A BASE D'ASTA DELL'APPALTO.

L'importo dei lavori a base d'asta compresi nel presente appalto ammonta a €. 41.240,00 (diconsi QUARANTAUNOMILA DUECENTOQUARANTA/00) oltre ad IVA 10%, di cui €. 1.244,06 non soggetto a ribasso (oneri di sicurezza) e verrà valutato a corpo per ogni singolo intervento.

L'intervento si può identificare nelle categorie di lavori comprendenti:

- "OG2 Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela".

2.2. VARIAZIONE DEGLI IMPORTI.

L'importo del precedente prospetto, soggetti a ribasso d'asta, potrà variare tanto in più quanto in meno, e cioè sia in via assoluta quando nelle reciproche proporzioni a seguito di modifiche, aggiunte o soppressioni che l'Amministrazione appaltante e la D.L. riterrà necessario od opportuno.

Le varianti e aggiunte che dovessero, invece, essere ritenute, a giudizio insindacabile della Direzione Tecnica dannose ed inutili ai fini del lavoro, dovranno essere demolite e dovranno essere ricostruite quelle opere, conformi al progetto e alle prescrizioni della Direzione Tecnica, che saranno indicate.

ART.3

DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE DI RESTAURO RICHIESTE DA EFFETTUARE.

3.1. Le opere che formano oggetto del presente appalto possono riassumersi come appresso:

Estrazione di sali solubili e pulitura da oli e sporco superficiale da effettuarsi ad impacco;
Pulitura meccanica a bisturi delle parti piu' delicate del basamento;
Consolidamento definitivo e operazione di rifinitura stuccatura dei giunti e delle piccole lacune con sostanze idonee, eventuale riposizionamento delle parti asportate e accordo cromatico.

Art. 4

CONDIZIONI DI APPALTO.

Nell'accettare i lavori sopra designati il restauratore dichiara:

- a) di aver preso conoscenza delle opere presuntive da eseguire, di aver visitato la località interessata dai lavori e di averne accettato le condizioni;
- b) di aver valutato, nell'offerta di ribasso, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti.

Il restauratore non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile (e non escluse da altre norme del presente capitolato) o che si riferiscano a condizioni soggette a revisione.

Art. 5 **ECCEZIONI DEL RESTAURATORE.**

Nel caso che il restauratore ritenga che le disposizioni impartite dalla D.L. siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità esecutive e gli oneri connessi alla esecuzione dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente foglio, si da richiedere la formazione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli dovrà rappresentare le proprie eccezioni prima di dar corso allo ordine di servizio con il quale tali lavori sono stati disposti. Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione a spese impreviste, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali relative riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Capitolo II **LEGGI E REGOLAMENTI**

Art. 6 **OSSERVAZIONI DELLE LEGGI, DEL REGOLAMENTO E DEL** **CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO.**

L'appalto è disciplinato dalle leggi e dai regolamenti in vigore nella REGIONE SICILIANA in materia di opere pubbliche; è soggetto inoltre all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n° 109, e successive modificazioni, approvato con decreto Ministero LL.PP. 19 aprile 2000, n° 145, in tutto ciò che non sia opposizione con le condizioni espresse nel presente foglio. E' necessaria per la partecipazione alla gara l'iscrizione alla C.C.I.A.A.

Nell'esecuzione dei lavori e per l'accettazione delle prestazioni specialistiche si fa riferimento per analogia alle metodiche adottate dall'Opificio delle Pietre Dure di Firenze.

Resta comunque di esclusiva pertinenza della D.L. l'accettazione delle metodologie da adottare e della esecuzione dei restauri conservativi previsti che dovranno rispondere ai migliori requisiti di scientificità e qualità secondo le metodiche del corretto restauro. Ogni intervento dovrà essere concordato ed approvato dalla D.L.

Art. 7 **DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO.**

Sono allegati al contratto e ne formano parte integrante:

- FOGLIO PATTI E CONDIZIONI;
- ELABORATI GRAFICI:
- Tav.1 Inquadramento -scala 1:200;
- Tav. 2 Pianta a quota +3.20 -scala 1:50;
- Tav. 3 Sezione A-A' - scala 1:50;
- Tav.4 Sezione B-B' -scala 1.50;
- Tav. 5 Prospetto Cona -scala 1:20;
- Tav. 6 Individuazione degli interventi sulla Cona -scala 1.10;
- Tav. 7 Individuazione delle aree d'intervento - scala 1:20;
- Tav.8 Individuazione degli interventi sulla Cona -scala 1.20;
- Tav. 9 Individuazione degli interventi sulla Cona -scala 1.20;
- Tav.10 Individuazione degli interventi sulla Cona -scala 1.10;

In corso di esecuzione del contratto, l'Amministrazione fornirà al Restauratore gli eventuali elaborati tecnici che dovessero occorrere per la più perfetta realizzazione dell'opera ed ogni altro elemento sufficiente ad individuare la consistenza qualitativa e quantitativa dei vari lavori da eseguire.

Il contratto è regolato, inoltre, dalle norme del capitolato d'appalto delle opere dipendenti dal ministero LL.PP.

Art. 8

CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA ED OSSERVANZA DEL TERMINE DI STIPULA DEL CONTRATTO DEFINITIVO.

Il Restauratore a garanzia del contratto d'appalto presterà una cauzione tramite polizza fidejussoria bancaria o assicurativa pari al 10% dell'importo contrattuale, suscettibile di eventuale pagamento nei casi previsti, a norma dell'art. 30 comma 2 della Legge 11.02.1994 n° 109 così come approvato dall'art. 24 della L.R. n° 7 del 02.08.2002.

Tale fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La cauzione avrà la durata di mesi 12 (dodici) dalla data di emissione.

Il Restauratore è tenuto a stipulare il contratto nel termine stabilito in giorni 30 dalla data di completamento degli adempimenti connessi alla gara di aggiudicazione e sarà immediatamente esecutivo.

Art. 9

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI PENALE PER IL RITARDO

Il tempo utile per dare compiuti i lavori di restauro è fissato in 11 mesi (undici) decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

La penale per la ritardata ultimazione dei lavori rispetto al termine assegnato è stabilita in misura di **€ 100,00** (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo.

Ove il ritardo dovesse eccedere i trenta giorni dalla scadenza prevista nel verbale di consegna si farà luogo alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione.

L'anticipata ultimazione dei lavori rispetto al termine assegnato non consente attribuzione di alcun premio di incentivazione.

Resta stabilito che per l'esecuzione o il completamento di lavori che siano stati richiesti con ordini di servizio emessi dall'Amministrazione entro il termine di durata come stabilito al precedente comma la scadenza del contratto deve intendersi prorogata fino alla scadenza del termine utile indicato nei ordini di servizio.

Art. 10 CONSEGNA DEI LAVORI.

La consegna dei lavori si intende effettuata con la redazione del verbale di consegna e verrà effettuata entro tre giorni dalla data di aggiudicazione e potrà essere effettuata sotto le riserve di legge ai sensi dell'art. 129 comma 1° del D.P.R. n° 554/99.

L'effettivo inizio dei lavori dovrà avvenire entro 30 giorni a partire dal giorno successivo alla data di consegna degli stessi.

In caso di ritardo dell'inizio dei lavori sarà applicata una penale di **€ 100,00** (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo. Ove tale ritardo dovesse protrarsi, ingiustificatamente, oltre il quindicesimo giorno l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione senza che il restauratore abbia nulla a pretendere.

L'Amministrazione comunale avrà facoltà di richiedere al Restauratore, a fronte di obiettive situazioni di emergenza, di variare quanto ordinato senza che ciò possa costituire per il Restauratore motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi di sorta.

Inoltre a seguito del verificarsi di eventi calamitosi di particolare gravità gli interventi manutentivi, potranno essere richiesti con immediatezza, anche nei giorni festivi, entro 24 ore dall'ordine telegrafico e per fax qualunque sia poi la durata degli stessi in funzione del tipo di intervento da effettuare e senza che per questo il Restauratore abbia diritto a maggiori e diversi compensi rispetto ai prezzi di elenco.

Art. 11 SPECIFICAZIONE DEI RESTAURI DA ESEGUIRE E RELATIVO COMPENSO.

1. Art. 4.B

Estrazione di sali solubili da effettuarsi ad impacco di acqua deionizzata e arbocel, in questa fase verrà eseguita contemporaneamente anche una accurata disinfestazione con agenti biocidi di tutta la superficie lapidea.

€. 11.300,00

A corpo

2. Art. 5.B

Pulitura chimica ad impacco per la rimozione degli oli e dello sporco superficiale da effettuare con "carbonato d'ammonio e cristalli" gli impacchi andranno ripetuti fino ad ottenere lo stacco cromatico tra la parte basamentale e la zona sovrastante.

€. 16.900,00

A corpo

3. Art. 6.B

Pulitura meccanica a bisturi delle parti piu' delicate comprese tutte le nuove superfici scultoree liberate dalle malte nella parte laterale del basamento.

€. 5.660,00

A corpo

4. Art. 7.B

Consolidamento definitivo con idrossido di bario o silicato di etile come da indicazioni della D.L.

€. 11.300,00

A corpo

5. Art. 8.B

Operazione di rifinitura stuccatura dei giunti e delle piccole lacune con sostanze idonee, eventuale riposizionamento delle parti asportate e accordo cromatico.

A corpo

€. 7.360,00

Il compenso lordo in base al quale saranno pagati i lavori di restauro viene convenuto in €. 41.240,00 (diconsi quarantaunomiladuecentoquaranta/00 oltre ad IVA 10%, di cui €. 1.244,06 non soggetto a ribasso (oneri di sicurezza) e verrà valutato a corpo per ogni singolo intervento.

Il pagamento verrà effettuato con rata di acconto pari al 90% dopo la conclusione dei lavori e restante rata a saldo del 10% dopo che la D.L. avrà rilasciato il certificato di regolare esecuzione.

L'U.T.C., accertato l'importo da liquidare entro i termini previsti dal precedente paragrafo, ne darà comunicazione al restauratore il quale emetterà apposita fattura che dovrà essere posta in liquidazione entro trenta giorni dalla data di presentazione della stessa.

Il pagamento dovrà avvenire entro 30 gg. dalla data di liquidazione della fattura.

La ritenuta di cui all'art. 7 del Nuovo Capitolato Generale d'Appalto (D.M. n. 145/2000), a garanzia dell'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle Leggi e Regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, sarà del 0,50.

Detta trattenuta sarà svincolata allorché saranno pervenute le certificazioni liberatorie sulla regolarità delle adempienze presso gli enti assicurativi.

Art. 12 CONTO FINALE.

Il conto finale sarà compilato entro tre mesi dalla ultimazione dei lavori. All'approvazione del certificato di regolare esecuzione si procederà entro due mesi dalla precedente scadenza.

Trascorso il termine, salvo che siano necessari maggiori tempi per fatti imputabili al Restauratore egli ha diritto alla restituzione della cauzione definitiva e delle altre trattenute di garanzia.

Capitolo III

Art. 13 REVISIONE DEI PREZZI.

A norma del comma 3 dell'art. 26 della L 109 dell'11.02.1994 è esclusa la possibilità di procedere a revisione dei prezzi, fatti salvi gli effetti previsti al comma 4 dello stesso art. 26.

Art.14 PREZZI CONTRATTUALI.

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali mancano i prezzi corrispondenti, si procederà alla determinazione dei nuovi prezzi in base alle norme dell'art. 136 del D.P.R. del 21.12.1999 n. 554.

Art.15

ACCERTAMENTO E MISURAZIONE DEI LAVORI.

La D.L. potrà procedere in qualunque momento all'accertamento dei lavori effettuati; ove il Restauratore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, il Restauratore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nella emissione dei certificati di pagamento.

Art. 16

DANNI DI FORZA MAGGIORE.

Per i danni di forza maggiore si applicano le norme dell'art. 348 della L. 2248 sulle OO.PP., dell'art. 20 del C.G.A. approvato con D.M. LL.PP. 19.04.2000 n. 145 e dell'art. 139 del D.P.R. 554/1999

I danni causati da forza maggiore devono essere denunciati immediatamente, ed in nessun caso, sotto la pena di decadenza, oltre i cinque giorni da quello dell'avvenimento.

Il compenso, per quanto riguarda il danno alle opere, è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione valutati ai prezzi e alle condizioni di contratto.

Nessun compenso è dovuto quando, a determinare il danno abbia concorso la colpa o la negligenza del Restauratore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Restano altresì a totale carico del Restauratore i danni subiti da tutte quelle opere non ancora misurate, né regolarmente inserite a libretto.

Art. 17

CONTRATTI COLLETTIVI, OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

L'appalto è regolato, oltre che dalle norme del presente F.P.C. dal Capitolato speciale e per quanto non sia in contrasto con le norme in vigore al momento dell'appalto.

Il Restauratore s'intende anche obbligato all'osservanza:

- a) delle leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, o che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori, relativi alla assicurazione degli operai contro gli infortuni sul lavoro, l'invalidità e la vecchiaia;
- b) di tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni;
- c) della normativa vigente relativa a;
- d) norme tecniche relative alle tubazioni, D.M. 12/12/1985 con riferimento alla Legge 02/02/1974 n. 64;
- e) dovrà redigere e presentare il relativo piano sostitutivo di sicurezza di cantiere ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Per quanto riguarda l'impiego di materiali per i quali non si abbiano norme ufficiali, il Restauratore, su richiesta dell'ufficio preposto, è tenuto all'osservanza delle norme che, pur avendo carattere ufficiale, fossero raccomandate dai competenti organi tecnici.

L'osservanza di tutte le norme prescritte s'intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, ecc. che potranno essere emanati durante l'esecuzione dei lavori e riguardano l'accettazione e l'impiego dei materiali da ricambio quanto altro attinente ai lavori.

- a) delle leggi e regolamenti relativi alle opere idrauliche e edilizie, e di tutte le altre norme citate negli altri capitoli del presente F.P.C.;
- b) delle leggi antimafia 13/09/1982 n.936 e successive modifiche.
- c) ai sensi e per gli effetti della Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1255/U.L. del 26/08/1985.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, il Restauratore si obbliga ad applicare ai lavoratori dipendenti condizioni normative e contributive non inferiori a quelli risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti nelle località e nei tempi in cui si svolgono i lavori e a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

Il Restauratore si obbliga in particolare ad osservare le clausole dei contratti collettivi nazionali e provinciali relativi al trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività e a provvedere all'accantonamento degli importi relativi nei modi e nelle forme in essi contratti previsti.

Per i fini indicati dall'art. 19 del vigente Capitolato Generale d'Appalto si opera sull'importo netto delle rate di acconto lavori una ritenuta dello 0,5%, salvo le maggiori responsabilità del restauratore.

In caso di inottemperanza degli obblighi suddetti, accertata dall'Amministrazione o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione stessa comunica al restauratore la inadempienza e procede ad una trattenuta del 20% nei pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso o alla sospensione della rata di saldo, se i lavori sono ultimati, salva la anzidetta ritenuta dello 0,5%.

Le somme accantonate con la ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto o la sospensione del pagamento del saldo saranno poste a garanzia dell'adempimento degli obblighi derivanti dai contratti collettivi.

Il pagamento al restauratore delle somme accantonate, o della rata di saldo, sarà effettuato quando, pervenuti i certificati liberatori degli Enti Assicurativi, sia stato accertato l'avvenuto adempimento degli obblighi suddetti.

Per tale sospensione o ritardo di pagamento, il restauratore non può opporre eccezione all'Amministrazione appaltante, né ha titolo a risarcimento danni.

Capitolo IV NORME CONTRATTI

Art. 18

MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO O C.R.E.

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, o della emissione del certificato di regolare esecuzione, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese del Restauratore.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione ed il collaudo e salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del C.C., il Restauratore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite.

Ove il Restauratore non provvedesse, nei termini prescritti dalla D.L., agli interventi richiesti, il relativo importo stimato a insindacabile giudizio della D.L. in base ai prezzi lordi di contratto, sarà detratto dal primo certificato di acconto emesso successivamente all'accertata inadempienza del Restauratore.

Saranno altresì detratti dai successivi certificati di acconto e nella rata di saldo gli eventuali ulteriori oneri sostenuti dall'Amministrazione nelle more di esecuzione dell'intervento in questione.

Art. 19

PERSONALE DEL RESTAURATORE- DISCIPLINA NEI CANTIERI

Il Restauratore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo di provata capacità e adeguato, numericamente alle necessità.

Il Restauratore risponde dell'idoneità dei dirigenti dei cantieri ed in generale di tutto il personale addetto ai medesimi, personale che dovrà essere di gradimento della D.L., la quale ha il diritto di ottenere l'allontanamento dai cantieri stessi chiunque addetto ai lavori senza obbligo di specificarne il motivo e rispondere delle conseguenze.

Art. 20
MISURE COERCITIVE.

L'Amministrazione è in diritto di adottare provvedimenti quanto il Restauratore si rende colpevole di frodo e di grave negligenza o contravvenga agli obblighi convenuti. In tal caso la D.L., stabilita la giusta causa si riserva il diritto di sospendere immediatamente ogni pagamento in corso sino a definizione della controversia.

Art.21
OBBLIGHI, RESPONSABILITA' ED ONERI DEL RESTAURATORE.

Il Restauratore eseguirà i lavori nel rispetto delle norme del presente F.P.C., attenendosi altresì alle disposizioni impartite dalla D.L.; questa potrà avvalersi di procedure abbreviate (brevi mani, fonogrammi e telegrammi) per trasmissione e notifica di comunicazioni varie, quali ordinativi di lavoro, ordini di servizio e convocazioni, e potrà chiedere al restauratore che taluni lavori urgenti abbiano inizio con tempestività entro un intervallo di 24 ore dalla notifica dell'ordine di servizio senza che ciò dia diritto al restauratore a maggiori compensi.

Qualora venissero eseguite delle opere, non conformi alle prescrizioni suddette, e nel caso comunque di cattiva esecuzione, il restauratore, a richiesta dell'Amministrazione, dovrà procedere alla completa riparazione a sua cura e spesa.

Nel caso in cui il restauratore si rifiutasse di procedere ai suddetti rifacimenti ed interventi l'Amministrazione, potrà procedere d'ufficio e alla rescissione del contratto in danno al restauratore stesso fatto salvo quanto sancito dal precedente art. 21

Si rinvia comunque per tutti i casi agli artt.340 e 341 della legge 20 febbraio 1865 n.2248 allegato F al D.P.R. n° 554/99 e al Decreto Ministero LL.PP. 19.04.2000 n. 145.

Sono altresì a carico del restauratore le spese, gli oneri e gli obblighi seguenti perché anche di essi si è tenuto conto nella formazione dei prezzi:

- 1) le spese relative al presente contratto, nessuna esclusa (spese di registrazione e bolli negli atti tecnici e contabili dalla consegna al collaudo);
- 2) le spese relative a tutte le indagini, prove e verifiche (sia in sito che di laboratorio) e che la D.L. ed il Collaudatore riterranno opportuno a loro insindacabile giudizio, compresi la fornitura della manodopera, dei mezzi e di quanto altro necessario all'esecuzione dei controlli e compresa altresì l'esecuzione degli eventuali ripristini;
- 3) gli utensili, attrezzi, macchinari ed impianti necessari per l'esecuzione dei lavori;
- 4) la fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, contabilità e collaudo dei lavori;
- 5) la vigilanza e la custodia di tutti i materiali, impianti ed opere;
- 6) la consegna e l'uso di tutte o di parte delle opere eseguite, ancor prima di essere sottoposte a collaudo;
- 7) la manutenzione delle opere fino al collaudo;
- 8) la riparazione dei danni di qualsiasi genere, dipendenti anche da forza maggiore, che si verificassero negli scavi, nei rinterri, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie;
- 9) l'accettazione del libero accesso, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavori o di produzione dei materiali, del personale di sorveglianza o di Direzione per le prove ed i controlli previsti dal presente Capitolato;
- 10) tutte le opere di cantieramento con relativi allacciamenti e quelle provvisorie necessarie, complete di illuminazione per il lavoro notturno, in regola con le norme ENPI e le vigenti leggi in materia di prevenzione degli infortuni, per la tutela del lavoratore e dei terzi in genere;

- 11) provvedimenti necessari per segnalare opportunamente i lavori in corso siano essi all'interno del perimetro urbano che all'esterno ed a consentire il regolare transito pedonale e veicolare, compresi gli impianti di segnalazione luminosa e non, secondo le norme di legge e del codice della strada, adottati in modo da arrecare il minore intralcio possibile nell'area interessata ai lavori;
- 12) l'esecuzione di fotografie delle opere nel corso dei lavori secondo le modalità ed il numero stabilito dalla D.L.;
- 13) le autorizzazioni, concessioni, permessi ecc., presso Amministrazioni ed Enti per qualsiasi servizio necessario ed ausiliario all'espletamento dei lavori come l'occupazione di suolo pubblico, provvisoria interruzione di servizi, trasporti speciali, ecc., nonché le eventuali indennità di occupazione temporanea;
- 14) le richieste di risarcimento avanzate da terzi per incidenti o danni causati da impianti segnaletici, posti in opera non correttamente, non chiaramente visibili, o illeggibili;
- 15) la protezione e la custodia degli impianti di proprietà dell'Amministrazione o di altri Enti, interessati durante l'esecuzione dei lavori. Nel caso di guasti arrecati a detti impianti, il restauratore darà immediato avviso scritto all'U.T.C. e non potrà procedere alle riparazioni senza autorizzazione;
- 16) l'eventuale risarcimento danni a terzi arrecati nel corso ed in dipendenza nel modo di esecuzione dei lavori; a tale riguardo la Ditta aggiudicataria dovrà possedere, apposta assicurazione della responsabilità civile verso terzi con i seguenti importi minimi di copertura: Euro. 500.000,00 (euro cinquecentomila/00) per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano riportato lesioni con il limite di Euro 362.000,00 (euro trecentosessantaduemila/00) per ciascuna persona deceduta o che abbia subito lesioni personali e di Euro 155.000,00 (euro centocinquantacinquemila/00) per danni a cose anche se appartenenti a più persone. L'esistenza di tale polizza dovrà essere comprovata all'atto della stipula del contratto;
- 17) l'operato di tutti i suoi dipendenti nel corso dei lavori;
- 18) la fornitura di locali attrezzati e di mezzo di trasporto con relativo conduttore al servizio della D.L. per le attività di ufficio e per visite, sopralluoghi, controlli, ecc.;
- 19) le spese per la riproduzione di grafici, disegni e documenti vari relativi ai lavori;
- 20) l'adozione di tutte le misure secondo le vigenti leggi di igiene del lavoro e prevenzione degli infortuni;;
- 21) la fornitura, se richiesta, di campioni dei materiali da fornire.

Il restauratore fornirà, altresì, settimanalmente alla D.L. notizie sull'andamento dei medesimi e sulla manodopera impiegata; in caso di inadempienza sarà la stessa Direzione Lavori, previo avviso, a provvedere restando a carico del restauratore le relative spese.

Ragusa,

